

LEGGE REGIONALE N. 25 del 12 dicembre 2003

Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n.20 sono aggiunti i seguenti commi:

4. E' istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

Articolo 2

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

12 dicembre 2003

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G. R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

La legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, che detta norme in tema di: "Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, all'art. 2 così statuisce:"- Strutture organizzative - L'Area generale di coordinamento degli Uffici del Consiglio Regionale, prevista dall'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27⁽²⁾, si articola in:

- a) Settori
- b) Servizi
- c) Sezioni

L'area generale di coordinamento realizza sul piano funzionale, fermo restando il carattere esclusivo delle competenze istituzionali attribuite a ciascun settore, la sintesi delle attività connesse all'esercizio di dette competenze al fine di assicurare uniformità di indirizzo dell'azione amministrativa.

Sono istituiti i seguenti settori del Consiglio Regionale:

- 1) Settore della Presidenza
- 2) Settore Segreteria Generale del Consiglio
- 3) Settore resoconti
- 4) Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale
- 5) Settore Legislativo
- 6) Settore Documentazione, Biblioteca e Gestione del Sistema Informativo."